

**COMUNE DI VALSAMOGGIA**

**(Provincia di Bologna)**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (I.U.C. – I.M.U.)

APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 36 DEL 4/9/2014

## INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 6 - Rinvio

Art. 7 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 8 - Clausola di adeguamento

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27/12/2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2**

### **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiaciono le eventuali pertinenze.

## **Art. 3**

### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992.

## **Art. 4**

### **Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
  - a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
  - b. da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;  
L' ufficio tecnico comunale provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
7. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

## **Art. 5**

### **Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti a soggetto non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata.

**Art. 6**  
**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di I.U.C. – I.M.U., alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 296/2006, e al regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22 luglio 2014 in particolare alle disposizioni disciplinanti i seguenti aspetti:
  - Accertamento con adesione
  - Rimborsi e compensazioni
  - Rateizzazione dei versamenti,
  - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
  - Applicazione degli interessi
  - Riscossione coattiva.

**Art. 7**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono su ogni altra disposizione regolamentare precedentemente adottata

**Art. 8**  
**Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.